

COMUNE DI SONCINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione C.C.
n. 3 del 27/03/2024

Indice generale

TITOLO I	4
CAPO I_ DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Competenze.....	4
Art. 3 – Responsabilità.....	4
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.....	5
CAPO II_ DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO.....	5
Art. 6 – Depositi di osservazione.....	5
CAPO III_ FERETRI.....	6
Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro.....	6
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri.....	6
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	6
Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri.....	7
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento.....	8
CAPO IV_ TRASPORTI FUNEBRI.....	8
Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso.....	8
Art. 13 – Trasporti gratuiti e a pagamento.....	9
Art. 14 – Orario dei trasporti.....	9
Art. 15 – Autorizzazione al seppellimento.....	10
Art. 16 – Riti religiosi.....	10
Art. 17 – Trasporto per e da altri Comuni.....	10
Art. 18 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	10
Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero.....	10
Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti.....	11
TITOLO II_ CIMITERI.....	11
CAPO I_ CIMITERI.....	11
Art. 21 – Ubicazione.....	11
Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza.....	11
Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero.....	11
Art. 24 – Ammissione nel cimitero.....	12
Art. 25 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni.....	12
Art. 26 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.....	12
CAPO II_ DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	13
Art. 27 – Disposizioni generali.....	13
Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale.....	13
CAPO III_ INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
Art. 29 – Inumazione.....	14
Art. 30 – Cippo.....	15

Art. 31 – Tumulazione.....	16
Art. 32 – TIPO DI SEPOLTURE - DURATA DELLE CONCESSIONI – CRITERI DI ASSEGNAZIONE:.....	16
Art. 33 - Deposito provvisorio.....	21
CAPO IV_ ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	21
Art. 34 – Esumazioni.....	21
Art. 35 – Esumazioni ordinarie.....	22
Art. 36 – Esumazioni straordinarie.....	22
Art. 37 – Estumulazioni.....	23
Art. 38 – Estumulazioni ordinarie.....	23
Art. 39 – Estumulazioni straordinarie.....	24
Art. 40 – Oggetti da recuperare.....	24
Art. 41 – Disponibilità dei materiali.....	24
CAPO V_ CREMAZIONE.....	25
Art. 42 – Crematorio.....	25
Art. 43 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.....	25
Art. 44 – Urne cinerarie.....	25
Art. 45 – Dispersione e affidamento delle ceneri.....	26
Art. 46 -Affidamento dell’urna cineraria.....	26
Art. 47 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate.....	27
CAPO VI_ NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE.....	27
Art. 48– Giorni e orari di apertura del cimitero.....	27
Art. 49 – Disciplina dell’ingresso.....	27
Art. 50 – Divieti speciali –sanzioni.....	28
Art. 51 – Riti funebri.....	28
Art. 52– Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	28
Art. 53 – Fiori e piante ornamentali.....	29
Art. 54 – Materiale ornamentale.....	29
TITOLO III_ CONCESSIONI.....	29
CAPO I – CRITERI ASSEGNAZIONE E DURATA CONCESSIONI.....	29
Art. 55 - Criterio di assegnazione.....	29
Art. 56 – Durata delle concessioni.....	30
Art. 57 – Modalità di concessione delle sepolture.....	31
Art. 58 - Uso di cappelle gentilizie e tombe di famiglia.....	31
Art. 59 – Costruzione dell’opera nell’area concessa e termini.....	32
Art. 60 – Manutenzione.....	32
Art. 61 – Divisione - Subentri.....	33
CAPO II_ MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	33
Art. 62 – Cause di cessazione della concessione.....	33
Art. 63– Rinuncia.....	33
Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree non utilizzate.....	34
Art. 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	34
Art. 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni.....	34
Art. 67 – Decadenza.....	34
Art. 68 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	35
Art. 69 – Revoca.....	35
Art. 70– Estinzione.....	36
TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -.....	36
CAPO I_ IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	36
Art. 71 – Accesso al cimitero.....	36

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	36
Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	37
Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	37
Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali.....	37
Art. 76 - Orario di lavoro.....	37
Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	38
Art. 78 -Vigilanza.....	38
Art. 79 -Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	38
TITOLO V_ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	39
CAPO I_ DISPOSIZIONI VARIE.....	39
Art. 80 Catasto cimiteriale e registrazioni.....	39
Art. 81 - Annotazioni in catasto cimiteriale.....	39
Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	39
Art. 83 - Schedario dei defunti.....	39
Art. 84 - Scadenzario delle concessioni.....	39
CAPO II_ NORME TRANSITORI E DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Art. 85 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	40
Art. 86 – Cautele.....	40
Art. 87 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.....	40
Art. 88 - Illuminazione votiva.....	41
Art. 89 - Entrata in vigore.....	42

TITOLO I_

CAPO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

5. Ai fini del presente regolamento:

a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione;

b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;

c) Il Responsabile del Settore Contratti ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria.

d) l'ufficio economato per la fornitura di materiali, delle attrezzature varie per il servizi di illuminazione votiva.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari,

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Soncino che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

3. Per i non residenti in vita a Soncino deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II_ DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 – Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12 e 13 del DPR 285/90, a mezzo convenzione con l'obitorio dell'Azienda Ospedaliera di Crema.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona

accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 3 art. 11 del R.R. n. 4/2022.

CAPO III_ FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
6. Se la salma risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nell'art. 8 del R.R. 4/2022 e relativi allegati.
- 2.-A sensi dell'art. 2 del R.R. 14 giugno 2022 nr. 4, l'attività funebre può essere effettuata da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 74 comma 3 della legge regionale 33/2009.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione; -le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o

dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;

- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo alinea, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV_ TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

Ferme restando le disposizioni in materia di circolazione stradale contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nel regolamento di Polizia Urbana, nelle ordinanze emesse dal Sindaco e dal responsabile d'area in materia, spetta alla Polizia Locale stabilire il percorso che il corteo funebre dovrà seguire. Esso di norma seguirà la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo di deposito della salma sino alla chiesa nel caso di funzioni religiose e, da questa, al cimitero. L'agente di Polizia Locale addetto alla scorta potrà, per motivi di sicurezza stradale, viabilità o altro, adottare un differente percorso.

Analoga disposizione circa il percorso da adottare sarà utilizzata per i funerali senza funzione religiosa che debbono raggiungere il cimitero.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il responsabile del servizio di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6.-I funerali saranno effettuati con le autovetture nel tragitto dall'abitazione alla chiesa quando l'abitazione sia posta fuori dal centro abitato.

Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria potrà accogliere la richiesta di effettuazione di funerali in macchina per le abitazioni pur collocate all'interno del centro abitato.

Il tragitto dalla chiesa al cimitero sarà di norma effettuato a piedi. L'utilizzo delle autovetture per il tragitto chiesa-cimitero potrà essere autorizzato previa valutazione da parte del responsabile della Polizia Locale.

Art. 13 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
 - a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento comma 2 lett. c)

Art. 14 – Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri non si effettuano nei giorni riconosciuti festivi salvo nei casi di due o più festività consecutive in cui potranno svolgersi ugualmente le onoranze funebri negli orari fissati dall'ufficiale dello stato civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile, avuto riguardo al periodo di osservazione prescritto, rilascia l'autorizzazione al seppellimento e stabilisce l'ora di inizio delle cerimonie funebri.

Le cerimonie avranno inizio con partenza dalla abitazione dell'estinto o dal luogo di deposito della salma agli orari di seguito determinati:

FUNERALI AL MATTINO

Per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

- il corteo funebre dovrà partire dal luogo di deposito del defunto alle ore 9,30;
- in caso di due funerali il secondo dovrà partire alle ore 11,00

Per il periodo del 16 settembre al 14 giugno:

- il corteo funebre dovrà partire dal luogo di deposito del defunto alle ore 9,30.
- ulteriori funerali il mattino saranno autorizzati solo eccezionalmente, con orario da concordare.

FUNERALI AL POMERIGGIO

Per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

- i funerali al pomeriggio saranno autorizzati solo eccezionalmente, con orario da concordare.

Per il periodo del 16 settembre al 14 giugno:

- il corteo funebre dovrà partire dal luogo di deposito del defunto alle ore 14,30.
- ulteriori funerali nel pomeriggio saranno autorizzati solo eccezionalmente, con orario da concordare.

Per i decessi avvenuti fino alle ore 24 del venerdì i funerali dovranno essere effettuati non più tardi delle ore 9.30 del lunedì.

Eventuali trasporti funebri straordinari e relativi orari verranno autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2.- L'orario dei funerali viene stabilito dal responsabile dell'Ufficio di Stato Civile secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

Il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile adotta i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo le relative comunicazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario e fornisce i chiarimenti richiesti.

Art. 15 – Autorizzazione al seppellimento

1. Il personale del Comune incaricato non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. nr. 396/2000.

Art. 16 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17 – Trasporto per e da altri Comuni

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

2. Il trasporto di salme è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati e deve essere corredata dall'autorizzazione alla tumulazione/inumazione/cremazione.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

7. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali di appoggio, salvo quanto previsto dall'art. 7 del R.R. 4/2022.

8. Ai fini del trasporto di cadavere è necessario l'adempimento delle attività preventive previste dall'art. 8 del R.R. 4/2022. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o cremazione.

Art. 18 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda

che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

TITOLO II_ CIMITERI

CAPO I_ CIMITERI

Art. 21 – Ubicazione

Nel territorio del Comune di Soncino vi sono quattro cimiteri così denominati:

- Cimitero di Soncino o del capoluogo, già di S.Lino (In via Ospitale)
- Cimitero di Gallignano (In via Regina della Scala)
- Cimitero di Villacampagna (In via Beata Cerioli)
- Cimitero di Isengo (In via Isengo)

Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle contenute nel R.R. n. 4/2022.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto

diverso da quello cattolico o a comunità straniere sempre che siano previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3 - Nel Cimitero di Soncino sono costruiti reparti speciali destinati alla tumulazione dei cadaveri di cittadini soncinesi illustri per opere letterarie, scientifiche, artistiche e sociali ed alla conservazione dei resti di persone che l'Amministrazione Comunale ritenga degne di particolare ricordo ed il reparto destinato ai caduti in guerra.

Attualmente tali reparti sono:

a - il famedio

b- la tomba dei caduti in guerra

L' ammissione al Famedio è autorizzata dalla Giunta Comunale.

L'ammissione nella Tomba dei caduti in guerra è disciplinata dalle disposizioni speciali in materia.

4 - All'interno del Cimitero del capoluogo il Piano regolatore cimiteriale può prevedere un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri.

Art. 24 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:

a. deceduti nel territorio del Comune di Soncino;

b. ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Soncino;

c. nati morti e prodotti del concepimento;

d. aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Soncino.

2. Compatibilmente con le disponibilità potranno essere autorizzate le tumulazioni di salme o resti mortali anche dei non residenti deceduti fuori dal Comune. Il tal caso dovranno essere assegnati il loculo o la celletta ossario posti in ultima fila.

3. Per l'ultima ala cimiteriale costruita nel cimitero comunale di Soncino le assegnazioni potranno riguardare la quinta e la sesta fila.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni

1.- Nei cimiteri delle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la residenza nei rispettivi territori delle frazioni.

Art. 26 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 4/2022 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II_ DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27 – Disposizioni generali

1 - I cimiteri consentono, di norma, le seguenti tipologie di sepoltura:

- inumazione in campo comune per defunti di età superiore ai dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione di defunti di età inferiore ai dieci anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse,
- tumulazione in loculo; tumulazione nei reparti o in campi ossari e cinerari; conferimento in ossario o cinerario comune;
- dispersione delle ceneri nel giardino del ricordo e, più in generale, in aree destinate a questa pratica.

2.- Le inumazioni ordinarie avvengono nei campi comuni. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e al regolamento regionale nr. 4/2022 (art.21).

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale procede all'approvazione del piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, valutando le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

- b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
- e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
- f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del regolamento regionale e della normativa tutta vigente.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) tombe di famiglia e cappelle gentilizie di costruzione comunale;
- f) aree destinate a costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie;
- g) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- h) cellette ossario;
- i) nicchie cinerarie;
- l) ossari di famiglia derivanti dalla trasformazione di loculi;
- m) ossario comune;
- n) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. La planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

7 – Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III_ INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione

2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria. Il terreno non potrà essere

smosso per praticare nuove inumazioni prima di 5 anni dalle esumazioni del campo di riferimento.

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal DPR n. 285/90 e dalla vigente normativa regionale.

4. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 30 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune la posa, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di croci, monumenti o lapidi.

3. Le dimensioni dei monumenti funebri o qualsiasi opera posata sulle tombe a inumazione non potranno superare i 2/3 della superficie.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunta, giorno, mese e anno della morte e nome di chi fa apporre il ricordo. E' facoltà del responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare altre iscrizioni integrative. E' consentita l'applicazione della fotografia del defunto inumato purchè sia di materiale indelebile e a lunga conservazione e di un portafiore e un portaceri.

5. Le opere da collocare sulle fosse dovranno rispondere alle seguenti misure e caratteristiche:

- La misura della cordonatura dovrà essere lunghezza m. 1,65 larghezza 0,70 altezza non superiore a m. 0,15 dal piano terra; per quanto riguarda le fosse dei bambini le dimensioni della cordonatura sono lunghezza m. 1,30 larghezza m. 0,50 altezza non superiore a m. 0,15 dal piano terra.
- L'altezza delle opere di qualsiasi tipo non dovrà superare m. 1,00 dal piano della cordonatura
- Tanto per la cordonatura quanto per i cippi, le croci, le lapidi, i monumentini in genere, è proibito l'uso di arenaria denominata pietra di Malnate e la pietra nera denominata Saltrio nero, le pietre lavorate a scaglie, a finta roccia, a finto legno.
- A giudizio dell'Amministrazione potrà essere negato l'utilizzo di pietre o materiali che per il loro aspetto e la loro composizione fisica o chimica contribuissero a rendere meno serio e decoroso il sacro luogo.
- E' assolutamente vietato porre sulle opere cimiteriali il nome della ditta fornitrice.

6. Nessuna opera potrà essere posata senza la preventiva autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Responsabile della Polizia Mortuaria, dovrà essere corredata dai disegni del monumento, lapide o croce con l'indicazione dei materiali che verranno usati e le relative iscrizioni.

Ogni cippo, croce, lapide o monumento dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione e non potranno essere apportate modifiche o sostituzioni se non a seguito di domanda motivata presentata dai concessionari o aventi diritto.

Allo scadere del periodo di concessione delle sepolture ad inumazione tutto ciò che è posto sulle fosse cade in proprietà del Comune. E' fatta eccezione per le fotografie, i monumenti, gli ornamenti, ecc. per i quali gli eredi del defunto abbiano presentato richiesta

scritta prima dell'effettuazione dell'esumazione.

In tale caso lo spostamento del monumento, ornamento, ecc. dovrà essere effettuato da personale incaricato dai richiedenti, con spese a loro completo carico e secondo le prescrizioni impartite dal Comune tramite gli uffici competenti.

7.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 31 – Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Le tariffe di concessione sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumultazione deve avere le caratteristiche previste nell'allegato III del R.R. 4/2022.

4 - Le salme destinate alla tumultazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

5 - Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi, ossari , lapidi sono a carico dei privati concessionari.

6 -Per le sepolture di ogni tipo la decorrenza avrà inizio dal giorno di stipulazione del contratto e il diritto d'uso è circoscritto alla persona per la quale viene fatta la concessione. Anche nel caso di concessione di loculi per uso futuro la decorrenza avrà inizio dal giorno di stipula del contratto.

Art. 32 – TIPO DI SEPOLTURE - DURATA DELLE CONCESSIONI – CRITERI DI ASSEGNAZIONE:

1 - LOCULI INDIVIDUALI PER TUMULAZIONE A SEGUITO DI DECESSO: sono previste le seguenti condizioni di concessione:

- Durata concessione 40 anni, dalla data di concessione, con possibilità di tumultazione feretro o urna cineraria.
- Se è tumulato un feretro è possibile tumulare successivamente ulteriori due urne cinerarie/cassette resti mortali.
- Se è tumulata un'urna cineraria è possibile tumulare successivamente:
 - un feretro e un'ulteriore urna cineraria/cassetta resti mortali; l'eventuale tumultazione di feretro, se richiesta dopo 20 anni dalla concessione del loculo, sarà consentita solo previo stipula anticipata del rinnovo con pagamento della tariffa.
 - ulteriori due urne cinerarie/cassette resti mortali.
- Per ogni tumultazione successiva alla prima, cioè ulteriore feretro/urne cinerarie/cassette resti mortali, dovrà essere versato per ogni tumultazione l'importo stabilito dalla G.C. annualmente.
- Alla scadenza della concessione è possibile il rinnovo dello stesso loculo per ulteriori 20 anni con versamento dell'intera tariffa vigente di concessione, oltre alla tariffa

vigente per la tumulazione già effettuata degli ulteriori feretro/urne cinerarie/cassette resti mortali.

- Nei loculi di 5^a e 6^a fila in caso di prima tumulazione di urna cineraria, sarà possibile tumulare ulteriori cinque urne, previo versamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta.

2 – CELLETTE CINERARIE PER TUMULAZIONE A SEGUITO DI DECESSO: sono previste le seguenti condizioni di concessione:

- Durata concessione 40 anni, dalla data di concessione, con possibilità di tumulazione di urna cineraria.
- Alla scadenza della concessione è possibile il rinnovo della stessa celletta per ulteriori 20 anni con versamento dell'intera tariffa vigente di concessione, oltre alla tariffa vigente per la tumulazione già effettuata di ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali.
- E' possibile tumulare successivamente alla tumulazione della 1^a urna cineraria, ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali, come di seguito specificato.
- **NEL CIMITERO DI SONCINO:**

nelle Cellette cinerarie di porticato è possibile tumulare successivamente alla 1^a tumulazione ulteriori 5 urne cinerarie/cassette resti mortali, previo versamento dell'importo della tariffa vigente fissato annualmente dalla Giunta Comunale

nelle Cellette cinerarie della Cappella Centrale E' possibile tumulare successivamente ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo della tariffa vigente fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Nelle Cellette cinerarie dell'ala di collegamento fra il cimitero parte vecchia e parte nuova: è possibile tumulare successivamente ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo della tariffa vigente fissato annualmente dalla Giunta Comunale .

Nelle cellette cinerarie di famiglia a 8 posti,derivanti da trasformazione loculi

La tariffa applicata, come stabilita annualmente dalla Giunta Comunale è riferita alla tumulazione della prima urna cineraria e delle successive 3 urne cinerarie/cassette resti mortali. Per ogni tumulazione successiva alla quarta urna cineraria/cassetta resti mortali dovrà essere versato l'importo della tariffa vigente al momento della tumulazione.

Nei CIMITERI DI VILLACAMPAGNA - GALLIGNANO – ISENGO

Nelle Cellette cinerarie delle Cappelle: E' possibile tumulare successivamente alla 1^a tumulazione, ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo per ogni tumulazione stabilito annualmente dalla Giunta.

Nelle Cellette interrate con spazio lapidari: E' possibile tumulare successivamente alla 1^a tumulazione ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali, fino al numero massimo di posti stabilito, previo versamento dell'importo per ogni tumulazione stabilito annualmente dalla G.C..

- Cellette Isengo (massimo 8 posti)
- Cellette Villacampagna (massimo 12 posti)

3 – CELLETTE CINERARIE/OSSARI PER LE TUMULAZIONI IN SEGUITO A ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE sono previste le seguenti condizioni di

concessione:

- Durata concessione 20 anni, dalla data di concessione, con possibilità di tumulazione di urna cineraria/cassette resti mortali.
- Alla scadenza della concessione non è possibile il rinnovo e i resti saranno collocati in ossario o cinerario comuni.
- E' possibile tumulare successivamente ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali, come di seguito specificato.

Nel Cimitero di Soncino la tumulazione di urne cinerarie/cassette resti mortali derivanti da operazioni di esumazioni o estumulazioni avviene prioritariamente negli ossari della Cappella Centrale a partire dal piano rialzato; solo ad esaurimento di detti ossari sarà possibile la concessione in altra tipologia di ossari.

Cellette cinerarie/Ossari di porticato :E' possibile tumulare successivamente alla 1^ tumulazione ulteriori 5 urne cinerarie/cassette resti mortali, previo versamento dell'importo della tariffa deliberata annualmente dalla G.C.

Cellette cinerarie/Ossari della Cappella Centrale : E' possibile tumulare successivamente alla 1^ tumulazione ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo della tariffa deliberata annualmente dalla G.C.

Cellette cinerarie/Ossari dell'ala di collegamento fra il cimitero parte vecchia e parte nuova E' possibile tumulare successivamente ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo della tariffa previo versamento dell'importo della tariffa deliberata annualmente dalla G.C..

Nei CIMITERI DI VILLACAMPAGNA - GALLIGNANO - ISENGO

Cellette cinerarie/Ossari delle Cappelle: E' possibile tumulare successivamente alla 1^ tumulazione ulteriori 2 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette individuali e 4 urne cinerarie/cassette resti mortali nelle cellette doppie, previo versamento dell'importo della tariffa deliberata annualmente dalla G.C.

Cellette interrato/Ossari con spazio lapidario . E' possibile tumulare successivamente alla 1^ tumulazione ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali, fino al numero massimo di posti stabilito, previo versamento dell'importo della tariffa deliberata annualmente dalla G.C.

- Cellette Isengo (massimo 8 posti)
- Cellette Villacampagna (massimo 12 posti)

4 - TOMBE DI FAMIGLIA O CAPPELLE GENTILIZIE a 3 – 6 – 8 – 12 posti: sono previste le seguenti condizioni:

la durata della concessione è stabilita in 99 anni dalla data di concessione.

Alla scadenza non è possibile il rinnovo e i resti saranno collocati in ossario o cinerario comuni.

Durante la durata della concessione, in caso di completamento dei posti a disposizione, sarà possibile provvedere alla estumulazione di uno o più feretri, per collocare nuovi feretri pagando la tariffa prevista per i loculi di prima fila.

E' possibile tumulare per ogni posto un'ulteriore urna cineraria/cassetta resti mortali previo versamento dell'importo stabilito annualmente dalla G.C.

5 - Per la concessione di AREE PER COSTRUZIONE DI TOMBE INDIVIDUALI sono previste le seguenti condizioni:

la durata della concessione è stabilita in 40 anni dalla data di concessione. Alla scadenza è possibile il rinnovo per ulteriori 20 anni con versamento dell'intera tariffa vigente al momento del rinnovo.

6 - Per la concessione di AREE PER COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA O CAPPELLE GENTILIZIE sono previste le seguenti condizioni:

la durata della concessione è stabilita in 99 anni dalla data di concessione. Alla scadenza non è possibile il rinnovo e i resti saranno collocati in ossario o cinerario comuni.

7 - Per le CONCESSIONI STIPULATE PRIMA DEL 7 APRILE 1994 sono previste le seguenti condizioni:

Alla scadenza delle concessioni cimiteriali (loculi o cellette cinerarie/ossari) stipulate prima del 7/04/1994 (dove era prevista sui contratti la possibilità di rinnovo per uguale periodo di concessione), agli eredi o parenti è concessa la facoltà di:

a) rinnovare per uguale periodo di concessione, previo versamento del doppio della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per loculi della medesima fila, oltre al doppio della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per la tumulazione già effettuata di ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali;

b) rinnovare per ulteriori 20 anni, previo versamento della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per loculi della medesima fila, oltre alla tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per la tumulazione già effettuata di ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali.

8 - Per le CONCESSIONI STIPULATE DAL 7 APRILE 1994 AL 31 DICEMBRE 2023 sono stabilite le seguenti condizioni:

Alla scadenza delle concessioni cimiteriali (loculi o cellette cinerarie/ossari) stipulate dopo il 7/04/1994 (dove non era prevista sui contratti la possibilità di rinnovo) e fino al 31/12/2023, agli eredi o parenti è data la facoltà rinnovare per ulteriori 20 anni, previo versamento della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per loculi della medesima fila, oltre alla tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza per la tumulazione già effettuata di ulteriori urne cinerarie/cassette resti mortali.

9 - Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno della concessione. Nel caso che i concessionari non risultassero reperibili verrà apposto un avviso sulla sepoltura per la durata di 90 gg. compreso il periodo delle "festività dei morti". In ogni caso, delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche

affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 gg., degli elenchi delle sepolture in scadenza.

10 - Allo scadere della concessione, per le sepolture di qualsiasi tipo, il Comune avrà la facoltà di procedere d'ufficio all'estumulazione od esumazione dei cadaveri e dei resti ivi contenuti per deporli nell'ossario del Comune o in campo comune.

11 - Nel corpo 22 del cimitero del capoluogo le cellette ossario di prima fila sono destinata alla tumulazione di salme di bambini.

12 - I loculi verranno assegnati esclusivamente al momento del decesso in senso verticale partendo dal basso verso l'alto seguendo l'ordine cronologico della morte fino alla 4^a fila nella parte nuova del cimitero o, in caso di richiesta da parte dei parenti, in loculo posto nella parte vecchia del cimitero, in qualunque fila.

13 - In fase di concessione cimiteriale per tumulazione in loculo a seguito di decesso potrà essere autorizzata l'assegnazione di due loculi vicini, da utilizzare uno per la tumulazione del deceduto e il secondo per uso futuro per il coniuge o parente di primo grado purchè il richiedente il loculo ad uso futuro abbia già compiuto settanta anni.

Potranno altresì essere assegnati uno o più loculi vicini per la tumulazione di salme o ceneri di coniuge, figlio o genitore tumulate a seguito di decesso in altre parti dei cimiteri comunali.

14 - I prezzi dei loculi concessi per uso futuro seguiranno le norme sotto indicate:

a) - il prezzo verrà aumentato di un terzo per i richiedenti da 71 a 80 anni.

b) - non verrà applicato nessun aumento per i richiedenti di età superiore agli 80 anni.

15 - A domanda potranno essere autorizzate le traslazioni di salme da loculo a loculo con ogni onere a carico del richiedente, la stipulazione di nuovo atto di concessione e il versamento dell'intera tariffa per la nuova concessione.

Non verranno riconosciuti rimborsi di alcun tipo.

16 - Per i deceduti residenti in vita in altri Comuni verranno assegnati esclusivamente i loculi posti in ultima fila (nella parte nuova del cimitero anche i loculi di 5^a fila)

17 - In occasione delle estumulazioni ordinarie sarà possibile autorizzare il cambio di assegnazione loculo già concesso per uso futuro con altro posto in pari fila o in fila immediatamente inferiore previo versamento della differenza di prezzo legata alla fila, per l'avvicinamento a salma di coniuge, figlio o genitore già tumulato. Per detto cambio l'interessato dovrà pagare al Comune la somma stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

In occasione delle estumulazioni ordinarie sarà altresì possibile concedere ad uso futuro un loculo che si fosse liberato per l'avvicinamento a coniuge o parente di primo grado (figlio o genitore) purchè il richiedente il loculo ad uso futuro abbia già compiuto settanta anni.

18 - Entro sei mesi dalla data di tumulazione del feretro, sulla chiusura dei loculi di ogni tipo e categoria dovrà essere applicata la lapide o piastra di marmo. E' proibito l'uso di arenaria denominata pietra di Malnate e la pietra nera denominata Saltrio Nero e, inoltre, verrà negato il permesso di introdurre nel cimitero quelle pietre e materiali che per il loro aspetto o per la loro composizione chimica o fisica contribuissero a rendere meno serio e decoroso il luogo. Trascorso il termine indicato senza che la piastra sia stata messa in opera il Comune provvederà direttamente e le relative spese verranno addebitate al concessionario o aventi diritto.

19 -Le scritte, di dimensioni adeguate (valutazione da parte Ufficiale di stato civile), devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte, condizione della persona defunta e al nome di chi fa apporre il ricordo. E' consentita la posa della fotografia del defunto tumulato nel cimitero purchè sia di materiale indelebile e di lunga conservazione. Epigrafi, epitaffi o altre iscrizioni integrative devono essere autorizzate dal

responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

20 - Sulle piastre o lapidi dei loculi è ammessa l'applicazione di portafiori e portaceri che non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della piastra, né essere infissi sulle fascette del rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

Per i loculi ubicati sotto i portici il portafiori dovrà essere applicato sulla sinistra della piastra mentre il portaceri dovrà essere fissato sulla destra; per i loculi ubicati allo scoperto il portafiori e il portaceri dovranno essere applicati alternativamente sulla destra o sulla sinistra della piastra rispettando l'impianto di alimentazione dell'energia elettrica.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in tomba di famiglia o, eventualmente, in loculo che sia di disponibilità del comune, previo pagamento del deposito cauzionale come stabilito al successivo comma 4.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

d) nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di loculi

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

4.- Il richiedente la tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tariffa minima di concessione fissata per i loculi individuali. Al momento della tumulazione definitiva verrà definito il conguaglio tra la tariffa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

5.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

6.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

8.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette di resti e di urne cinerarie.

CAPO IV_ ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile della Polizia Mortuaria. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è data a mezzo di avviso affisso all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero per almeno 90 gg.

Il Settore Contratti del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 26 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

3. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

- a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto.
- c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

7. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 36 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con

preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

4. Le esumazioni straordinarie di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal responsabile della polizia mortuaria del Comune.

5. Tale autorizzazione prevede:

a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;

b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;

c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

6. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 37 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorché venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività.

4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Settore Contratti. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero per 90 gg.

5. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:

a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente

individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto

c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

Art. 39 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre ad dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;

b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 1, 3, 4 e 5 dell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 40 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 41 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle

esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V_ CREMAZIONE

Art. 42 – Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 43 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 4/2022 e s.m.i. è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

Art. 44 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria/ossario o in loculo. Può essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra o non ne abbia richiesto l'affidamento, l'urna contenente le ceneri viene collocata nel cinerario comune, identificato con i loculi nr. 340 e nr. 344 nel cimitero comunale di Soncino.

Art. 45 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 legge 130/2001, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Art. 46 -Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali

variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto dell'affidamento. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al Comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo ove sono custodite le ceneri.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 47 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

CAPO VI_ NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 48– Giorni e orari di apertura del cimitero

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico dalle 7,00 alle 19,00

2.- La tabella degli orari resta affissa in continuità all'entrata del cimitero. Verranno affissi avvisi pubblici ad ogni variazione degli orari.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 49 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' inoltre vietato:

a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;

b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 50 – Divieti speciali –sanzioni

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare e conversare al cellulare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.
- q) la deposizione di vasi, cesti o contenitori vari di fiori sulla pavimentazione dei porticati, ad esclusione dei 15 gg successivi al funerale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 51 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficiale di Stato Civile.

Art. 52– Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta in relazione ai criteri prescritti dall'Amministrazione Comunale.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre

lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 53 – Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 54 – Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, è competenza del Responsabile del Settore Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.

4. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III_ CONCESSIONI

CAPO I – CRITERI ASSEGNAZIONE E DURATA CONCESSIONI

Art. 55 - Criterio di assegnazione

1. Nel Cimitero Comunale di Soncino le concessioni di loculi, cellette ossario e cellette per urne cinerarie, dovranno avvenire in base ai criteri indicati al precedente articolo 32.

2. Per le sepolture è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

3. Le aree possono essere concesse a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle o tombe di famiglia).
4. I manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- sepolture individuali (loculi;cellette ossario, cellette per urne cinerarie...)
 - sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia, tombe di famiglia, loculi collettivi...)
5. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Contratti.
6. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
7. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario.
8. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione/contratto deve indicare:
- la natura della concessione;
 - il numero dei posti assegnati
 - la durata
 - il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 26 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Soncino in più posti;
 - gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).
9. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dal Settore Contratti del Comune.
10. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.
11. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 56 – Durata delle concessioni

- Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
- La durata è fissata come indicato nel precedente art. 32.
Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora

vigenti.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di stipula del contratto.

Art. 57 – Modalità di concessione delle sepolture

1.- La sepoltura individuale privata può concedersi per la tumulazione :

- della salma o ceneri per i loculi e le cellette cinerarie;
- dei resti o ceneri per gli ossari

2.- L'assegnazione avviene con le modalità indicate nel precedente art. 32.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- Per la concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di tombe di famiglia, cappelle o edicole nuove o che si rendessero disponibili, verranno seguiti i seguenti criteri di assegnazione:

- a) numero delle salme già tumulate nel cimitero da traslare nella tomba di famiglia o cappella;
- b) a parità di numero di salme, avrà precedenza il richiedente con contratto stipulato in data più recente;
- c) a parità delle precedenti condizioni si procederà al sorteggio alla presenza di tutti i richiedenti;
- d) si provvederà parimenti al sorteggio alla presenza dei richiedenti qualora non si verificasse la condizione di cui al punto a).

Per l'assegnazione di tombe private si provvederà ad affiggere avviso pubblico per un periodo minimo di trenta giorni e gli interessati potranno presentare domanda nel periodo indicato. Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, deposito che non sarà restituito.

Art. 58 - Uso di cappelle gentilizie e tombe di famiglia

1.- Il diritto d'uso delle cappelle gentilizie e delle tombe di famiglia è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.-Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e dai collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si considera implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.-Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

5.-I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sperando comunque e prima dell'adozione di ogni provvedimento gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

6.- E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al presente articolo (es. persone che abbiano prestato assistenza medica, o compiuto azioni di soccorso o atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario). L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. dal titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria.

7.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. *Tuttavia, su domanda degli aventi diritto, potrà essere autorizzata la tumulazione di altre persone non comprese nell'elencazione di cui ai precedenti commi previo pagamento di una somma uguale alla tariffa di concessione stabilita per il loculo o celletta individuale di prima fila al momento della richiesta.*

8.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 59 – Costruzione dell'opera nell'area concessa e termini

Il concessionario di area per tomba o cappella è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.

Entro due anni dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione.

Eventuali proroghe verranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale e comunque non potranno superare i sei mesi.

Trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto senza che siano stati ultimati i lavori, sarà dichiarata decaduta la concessione e conseguentemente sarà rimborsato dall'Amministrazione Comunale un importo pari al 50% della somma versata a pagamento della concessione.

Art. 60 – Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 61 – Divisione - Subentri

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

CAPO II_ MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 62 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

Art. 63– Rinuncia

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere

della controversia.

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso non spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree non utilizzate

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree non utilizzate, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

Art. 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe private, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Art. 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune e già utilizzati a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso non spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.

Art. 67 – Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia stato utilizzo per salme di persone alle quali la concessione non è riservata
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della

sepoltura.

f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, preve indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 68 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

3.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 69 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

5. Qualora si verificino le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70– Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) naturale scadenza della concessione;
- b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o dell'ultimo degli eredi aventi diritto;
- c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -

CAPO I_ IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 – Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.

3.- L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso dall'Ufficio Tecnico comunale.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

3.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5.- Le varianti essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del primo comma.

6.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

7.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

8.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75 - Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 76 - Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche e previo autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 78 -Vigilanza

1.- Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale e l'eventuale definizione della somma da trattenere.

Art. 79 -Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) svolgere le operazioni di seppellimento curando che siano autorizzate e si compiano secondo le normative vigenti;
- e) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza e inconveniente

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V_ DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I_ DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 Catasto cimiteriale e registrazioni

- 1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
- 3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81 - Annotazioni in catasto cimiteriale

- 1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero della concessione cimiteriale;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.I commi di cui sopra si applicano anche alle inumazioni eseguite dalla entrata in vigore del regolamento.

Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art. 83 - Schedario dei defunti

- 1.- Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con la funzione di costituire l'anagrafe cimiteriale
- 2.- In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura
 - c) la scadenza della concessione.

Art. 84 - Scadenario delle concessioni

- 1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II_ NORME TRANSITORI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dalla avvenuta conoscenza del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 86 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

- 1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2.- Gli interessati che ritengano di non chiedere l'accertamento in sede giurisdizionale, potranno produrre apposita istanza con la quale chiederanno al Comune il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso.
La domanda dovrà essere corredata da documentazione o, occorrendo, da atti di notorietà e contenere le dichiarazioni relative al grado di parentela con i defunti sepolti, all'inesistenza di altri soggetti aventi titolo alla concessione e fornire tutte le notizie ritenute utili per il riconoscimento del diritto
- 3.- Ove i fatti risultino comprovati, la Giunta Comunale ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al/ai richiedente/i ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:
 - a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
 - b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;

c) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 26 del presente regolamento e che sia residente in Soncino del presente regolamento.

Art. 88 - Illuminazione votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe, cappelle, ossari con cripta, monumenti, ricordi funerari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (olio, cera ed elettrica).

Sulle piastre o lapidi dei loculi, celle ossario, lapidari posati negli spazi o superfici murarie è vietata ogni illuminazione ad olio e cera per evitare pericoli di incendi e per non imbrattare i marmi di rivestimento e i mattonati.

E' consentito, previa autorizzazione, apporre lampade votive elettriche sulle tombe, sui loculi, monumenti, ricordi funerari, lapidari e cappelle.

La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione votiva deve essere presentata all'ufficio economato o all'URP del Comune.

La durata dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta scritta da consegnare al Comune almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo dell'abbonamento, implica la richiesta di un nuovo abbonamento.

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento verranno stabilite dalla Giunta Comunale e potranno subire modifiche in relazione ai costi dell'energia elettrica e delle opere da eseguire.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione sorveglianza e cambio lampadine rotte ed eventuali tasse relative al consumo dell'energia elettrica.

L'Ufficio economato del Comune provvede entro il mese di giugno di ogni anno all'invio agli utenti delle fatture relative al canone di abbonamento ed eventuale diritto di allaccio.

Limitatamente all'anno di attivazione del servizio ed in caso di esumazione/estumulazione il canone annuo verrà rapportato ai mesi di effettivo utilizzo.

Nessun rimborso è dovuto in caso di esumazione/estumulazione straordinarie.

I pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni inviate agli utenti.

Trascorso il termine di trenta giorni dall'avviso del Comune senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente o anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare pretesa di risarcimento danno.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza contratto o per morosità o per danni causati all'impianto dall'abbonato, sarà accordato dopo un nuovo pagamento della misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso dei danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o suo concessionario. Per impianto si intende soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante che dovrà corrispondere alle norme vigenti in materia di corpi illuminanti, il portalampade e la lampada elettrica di voltaggio uniforme.

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampada, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e l'eventuale azione civile o penale che da parte del

comune dovesse essere promossa.

Il Comune avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo sugli impianti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento o chiedere rimborsi di sorta.

Ogni segnalazione dovrà essere fatta all'ufficio economato del Comune o URP mentre ogni reclamo dovrà essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti come stabilito.

Comunque se, entro trenta giorni non avrà ricevuto risposta dal Comune potrà richiedere la rescissione del contratto.

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune da parte degli organi preposti.

2. con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli atti in materia, anteriori al presente.

3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento si applicano le norme del regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 nr. 285, il DPR 396 del 3.11.2000, la legge Regionale nr. 22/2003, il Regolamento Regionale 4/2022 nonché i regolamenti comunali di Igiene e sanità e il regolamento edilizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n. 130/2001
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4